



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROTOCOLLI PENALI e COVID19

L'assenza di una compiuta digitalizzazione del processo, il necessario contraddittorio orale per la formazione della prova, la mancanza di un sistema di firma digitale con connesso deposito telematico e, nel contempo, la necessità di impedire occasioni di contagio rendono opportuna l'individuazione di linee guida omogenee per la trattazione delle udienze penali su tutto il territorio nazionale.

I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno coinvolgere l'avvocatura, le forze di polizia, l'amministrazione penitenziaria, predisponendo protocolli che disciplinino lo svolgimento delle udienze, con partecipazione a distanza.

1. Premesse sui sistemi di videoconferenza nel processo penale

L'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I. prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La disposizione impone, pertanto, la partecipazione da remoto delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile.

L'articolo non fa distinzione tra la possibilità tecnica e la possibilità/opportunità rispetto al tipo di attività che si deve compiere (ovvero alle ipotesi previste, ad esempio, dall'art. 146 bis co. 1 ter d.a.c.p.¹). Si tratta, quindi, di una disciplina derogatoria ai casi previsti dall'art. 146 bis d.a.c.p.p. che obbliga alla partecipazione da remoto:

¹ Art. 146 - bis (Partecipazione al dibattimento a distanza) 1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone.

1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata.

1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.

1. nei processi a detenuti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), cpp, anche relativi a reati per i quali sia in libertà;
 2. nel caso degli artt. 294, 309, 391 cpp;
 3. nei casi degli artt. 127 c.p.p. e 666 cpp, quindi sia nel caso del detenuto nel circondario, che a quello del magistrato di sorveglianza che deve andare a sentirlo;
 4. nel caso dell'art. 7 CAM.
2. La disposizione non si applica ai soggetti di cui all'art. 147 bis², se non sono detenuti.

Nei casi di cui al n. 1 è possibile già da oggi la partecipazione da remoto nel rispetto delle modalità previste per la videoconferenza regolata dall'art. 146 bis d.a.c.p.p..

Per quelli delle lett. 2, 3 e 4 è già previsto che le modalità dell'art. 146 d.a.c.p.p. siano rispettate in quanto compatibili - cfr. art. 45, co. 3, d.a.c.p.p. che segue:

2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto

² Art. 147-bis. (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame. 2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame.

Art. 45-bis. Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza. Testo efficace dal 16 febbraio 2019.

1. La partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2. La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4, 4-bis e 6.

Il provvedimento adottato immediatamente dalla DGSIA ha successivamente previsto che le videoconferenze si svolgano, ove possibile, con l'ordinario strumento tecnologico (ovvero i videocollegamenti già allestiti nelle strutture carcerarie e in molte aule di Tribunale), ma in alternativa viene consentito il ricorso a due ulteriori e diversi applicativi messi a disposizione dall'amministrazione per tutti gli utenti del dominio "giustizia" (ma con l'esclusione della magistratura onoraria) ovvero *Skype for Business* e/o *Teams microsoft*, ma solo "laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore (art. 3 del provvedimento).

Il provvedimento nulla dice sul mancato richiamo della seguente disposizione dell'art. 146 bis d.a.c.p.p. che così recita:

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

Si tratta di una prescrizione che deve comunque essere rispettata atteso che, a prescindere dal diverso rango dei provvedimenti, appare impensabile che il detenuto possa da solo partecipare da remoto senza la presenza di qualcuno presente nel corso della udienza, anche per risolvere qualsiasi problema che si dovesse presentare.

Appare significativo in questo senso valutare che i provvedimenti già adottati in diversi uffici giudiziari subito dopo l'entrata in vigore del decreto hanno tutti previsto la presenza dell'ufficiale di P.G.

Il caso del comma 7 dell'art. 146 bis d.a.c.p.p. (confronto o ricognizione) è molto particolare e sembra un caso della clausola generale del comma 1 ter, per cui il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, potrà sempre disporre la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.

Il provvedimento della DGSIA, in ogni caso, ha il merito di fornire agli operatori gli strumenti tecnici necessari attuare nel concreto la previsione del co. 4 bis dell'art. 146 bis norme attuazione che stabilisce che *“in tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento”*.

Proprio quest'ultima previsione espressamente richiamata dal D.L. consente di immaginare nuove modalità di gestione delle udienze penali interamente svolte dal Giudice in collegamento con tutte le parti coinvolte dal procedimento.

2. Udienze di convalida dell'arresto davanti al GIP

2.1 Arrestato ristretto in carcere.

In coerenza con le premesse sopra indicata le udienze di convalida potranno essere svolte con un video collegamento che assicuri la presenza, anche da remoto, di *PM, Giudice, Cancelliere, Avvocato e arrestato* ed il video collegamento potrà essere assicurato con gli ordinari sistemi di videocollegamento o, in alternativa, anche con gli applicativi *skype* e *teams*. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, il carcere dovrà assicurare (oltre all'ovvia presenza di un ufficiale di P.G.) l'esistenza di un canale di comunicazione riservato tra difensore ed arrestato che potrà essere allestito anche con sistemi di telefonia fissa o mobile. Gli atti al difensore potranno essere inviati attraverso lo stesso TEAM ovvero in via preventiva con PEC o PEO, ma si avrà cura acquisire dal difensore, nel corso dell'udienza, la conferma di ricezione degli atti.

Risultano in questo senso già adottato protocolli dal Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Genova.

2.2. Arrestato ristretto agli arresti domiciliari

Anche le udienze di convalida per i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari potranno essere svolte con un video collegamento che assicuri la presenza, anche da remoto, di *PM, Giudice, Cancelliere, Avvocato e arrestato* ed il video collegamento potrà essere assicurato con gli applicativi *skype* e *teams*. Occorrerà tuttavia prevedere luoghi adatti per il collegamento dell'arrestato ristretto nel proprio domicilio e sono in quest'ipotesi è possibile immaginare che il collegamento possa avvenire dall'ufficio della P.G. che ha eseguito l'arresto le anche in questo caso la P.G. dovrà assicurare (oltre all'ovvia presenza di un ufficiale di P.G.) l'esistenza di un canale di comunicazione riservato tra difensore ed arrestato che potrà essere allestito anche con sistemi di telefonia fissa o mobile.

Gli atti al difensore potranno essere inviati attraverso lo stesso TEAM ovvero in via preventiva con l'utilizzo di posta elettronica, ma si avrà cura acquisire dal difensore, nel corso dell'udienza, la conferma di ricezione degli atti.

Risultano in questo senso già adottato protocolli dal Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Genova.

3. Udienze di convalida dell'arresto e successivo giudizio direttissimo

Anche l'udienza per la presentazione dell'arrestato per la convalida della misura cautelare ed il successivo giudizio direttissimo potrà svolgersi utilizzando gli applicativi Teams e Skype (e ovviamente attraverso la videoconferenza). L'udienza potrà essere gestita dalla *“stanza virtuale”* creata dal giudice o dal cancelliere, consentendo il collegamento da remoto del PM, dell'avvocato, del cancelliere, dell'arrestato e della PG

che ha operato l'arresto. Nel caso di arrestato ristretto in camera di sicurezza appare opportuno che il collegamento avvenga dall'ufficio della PG che ha eseguito l'arresto. Occorrerà garantire, anche in questo caso, un canale di comunicazione riservato tra difensore e arrestato con sistemi di telefonia fissa o mobile. Nel caso in cui l'arrestato si trovi agli arresti domiciliari, costui potrebbe collegarsi anche dallo studio del difensore, anche se sembra preferibile il collegamento dagli uffici della polizia giudiziaria.

Nell'ipotesi di giudizio direttissimo il pubblico ministero alleggerà, nel corso dell'udienza "a distanza", il fascicolo digitale che potrà essere visionato dall'avvocato ed acquisito dal Giudice. Gli atti al difensore potranno essere inviati quindi attraverso lo stesso TEAM ovvero in via preventiva con PEC o PEO, ma si avrà cura acquisire dal difensore, nel corso dell'udienza, la conferma di ricezione degli atti.

Risultano in questo senso già adottati protocolli dal Tribunale di Pavia, dal Tribunale di Genova, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Napoli. Anche il Tribunale di Spoleto ha già sperimentato questo tipo di udienze.

4. I protocolli

La sottoscrizione di Protocolli consentirà di stabilire le modalità per far installare, su pc (fissi o portatili) e/o su dispositivi mobili, il software, liberamente fruibile, Microsoft Teams, con l'indicazione, per ogni avvocato, di un indirizzo di posta NON certificata; da parte delle forze di Polizia consentirà la trasmissione telematica degli atti alle Procure; l'approntamento, presso i comandi ove vi sono Camere di Sicurezza, di almeno una postazione (costituita da computer collegato a rete internet e possibilmente un telefono fisso) da utilizzare per i collegamenti da remoto in caso di arresti; l'installazione sui computer di tali postazioni, del software TEAMS e la comunicazione di un indirizzo di posta non certificata "collegato" a quella postazione; da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in particolare, consentirà l'approntamento, presso le Casa Circondariali e/o di Reclusione di almeno una postazione (costituita da computer collegato a rete internet e possibilmente un telefono fisso, oltre alla comunicazione di un indirizzo mail di posta non certificata "collegato" a quella postazione) da utilizzare per i collegamenti da remoto per le audizioni dei detenuti e l'installazione sui pc di tali postazioni, del software TEAMS.

Si allegano due modelli di protocollo tipo riferiti alle udienze di presentazione per il rito direttissimo e alle udienze di convalida che possono essere adattati alle diverse realtà territoriali. Nel modello di protocollo per le direttissime non viene disciplinata l'ipotesi di istruttoria ex art. 451 c.p.p. che viene lasciata alla valutazione del singolo ufficio.

5. Udienze in camera di consiglio e collegamenti da remoto

Le soluzioni proposte *sub* 2 e 3 che consentono - sulla base delle previsioni del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 come integrato e modificato dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 nonché del 146 bis norme attuazione - la partecipazione da remoto del difensore pongono un apparente problema di rispetto della previsione ex art. 127 co. 6 c.p.p. che prevede che l'udienza debba svolgersi "senza la presenza del pubblico".

Il Giudice, invero, non può verificare che presso il luogo in cui è collegato il difensore non siano presenti soggetti esterni al procedimento.

Si tratta, tuttavia, di una questione non dirimente atteso che:

- il Giudice può, al momento dell'apertura dell'udienza, richiedere una esplicita dichiarazione al difensore sull'assenza di soggetti estranei all'udienza;

- l'eventuale presenza di soggetti estranei non comporterebbe nullità della camera di consiglio e comunque non sarebbe deducibile ex art. 182 c.p.p..

I protocolli dovrebbero prevedere che l'avvocato dichiari a verbale, prima di procedere al compimento dell'atto, l'adesione al protocollo con l'espresso consenso alla trattazione del procedimento con le modalità da remoto (del resto la stessa partecipazione all'atto in videocollegamento integrerebbe la sanatoria prevista dall'art.183 lett. b) c.p.p.).

6. L'udienza camerale presso i Tribunali di Sorveglianza

Il flusso degli affari di sorveglianza è tra quelli che meno risentono della riduzione prevista nel periodo cuscinetto anche perché caratterizzati, per la maggior parte, dall'interesse del detenuto ad ottenere delibazione delle proprie istanze.

Le considerazioni svolte in generale quanto alle udienze camerale possono mutarsi anche per gli affari di interesse della sorveglianza. Procedura in camera di consiglio cd. partecipata, quella della sorveglianza, che prevede già la partecipazione da remoto del detenuto o internato fuori dai soli casi, tipici, di cui all'art. 146 bis d.a.c.p.p. 2.

Procedura la cui particolarità, in termini di maggiore complessità organizzativa rispetto a quanto fin qui considerato con riferimento alle altre procedure di tal fatta, attiene alla composizione dell'organo giudicante, collegiale, "misto", composto da togati e esperti.

Con la conseguenza che occorre, materialmente, garantirne la contestuale presenza, insieme a quella delle altre parti, detenuto, P.M. e difensore.

Ripercorrendo il dato normativo, allora, ossia l'art. 83 co 12 D.L. n. 18/20203, l'art. 146 bis d.a.c.p.p., e l'art. 45 co 3 d.a.c.p.p. 4, pare evidente che la copertura offerta dal D.L. 18/2020 si sovrappone, quanto al detenuto e al Tribunale e al magistrato di sorveglianza al disposto codicistico.

Possibile, nel caso di specie, fare riferimento a quanto prevede, per lo svolgimento delle udienze penali tout court il provvedimento DGSIA del 10.3.2020, in aggiunta e in alternativa al ricorso alle forme della videoconferenza di cui all'art. 146 bis d.a.c.p.p.: "in alternativa, ... laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore, e qualora il numero degli imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi consenta la reciproca visibilità", legittimando l'utilizzo dei due ulteriori e diversi applicativi messi a disposizione dall'amministrazione per tutti gli utenti del dominio "giustizia", ovvero Skype for Business e/o Teams microsoft.

La considerazione, già svolta sopra, secondo cui il richiamo all'intero art. 146 bis d.a.c.p.p. -e dunque anche al co. 4 bis: "*in tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento*"-consente di gestire le udienze penali tenute dal Giudice in collegamento da remoto con tutte le parti coinvolte dal procedimento.

Possibilità, ovviamente, limitata alla presente congiuntura.

Il possibile puntuale rispetto del disposto dei commi 2, 3, 4, 4-bis e gli aggiustamenti sopra proposti quanto al disposto di cui al co 6 dell'art. 146 bis garantiscono la concreta praticabilità dell'opzione proposta.

La "stanza virtuale" che, quale eccezione alla regola della presenza fisica, in applicazione estensiva dell'art 146 bis disp att c.p.p. è fruibile da tutte le parti, può ben consentire il collegamento da remoto anche per gli stessi componenti del collegio, ivi inclusi gli esperti, che, come "ospiti", possono essere ammessi alla riunione in collegamento da remoto.

Quanto al detenuto, ed alle modalità del suo collegamento, e al difensore, vale tutto quanto già argomentato con riferimento alle udienze di convalida e a quelle del giudizio direttissimo.

In ogni caso il co 12 dell'art. 83 D.L. 18/2020, nel richiamare, in quanto applicabile, il disposto dell'art 146 bis disp att cpp, fa sì che una volta ottemperato agli avvisi, preliminari, da parte del Presidente, e rispettate le modalità ivi descritte (co 2 e 3 dell'art. 146 bis) l'equiparazione della "stanza virtuale" ad aula di udienza non è escluso possa valere anche per i componenti del collegio, togati e esperti, purchè collegati in contemporanea.

E senza che rilevi il luogo, fisico, da cui ciascuno si collega (accorate le richieste in questo senso dei Presidenti interpellati, che hanno attestato l'impossibilità di comporre molti dei collegi se non con modalità da remoto).

Si è peraltro premesso che gli strumenti messi a disposizione del Ministero e la piattaforma Teams in particolare consente agevolmente la condivisione, in tempo reale, di documenti che eventualmente la difesa voglia esibire, e la loro pronta condivisione.

Altrettanto è a dirsi della collegialità, anche in fase di decisione, che può bene essere intesa come condivisione della decisione sulla base delle risultanze istruttorie in unica "stanza virtuale".

Del resto apparirebbe poco conforme allo spirito della legge consentire lo svolgimento di udienze camerale con collegamenti da remoto di detenuti e difensori, obbligando il collegio alla compresenza fisica nella stesso luogo.

Non appare, peraltro, configurabile alcuna nullità assoluta ed insanabile di cui all'art 178 co 1 lett a) tenuto conto che tale disposizione si riferisce alle condizioni di capacità del giudice, e al numero dei giudici (attestabili dal Presidente e dal cancelliere anche da remoto), e non anche al luogo fisico dove gli stessi si trovino.

Ferma restando ovviamente la possibilità che i protocolli in concreto prevedano quanto già dedotto al punto 5 con generico riferimento alle udienze da remoto.

UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO DAVANTI AL GIP

Protocollo condiviso da
Tribunale ordinario di X

Procura della Repubblica presso il Tribunale di X
Ordine degli Avvocati di X
Camera penale di X

e con il coinvolgimento degli Istituti Penitenziari di XX
e con la Questura di X, il Comando CC di X e il Comando GdF di X

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "*la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze*";

Considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che "*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto*";

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("*ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020*") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "*la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "*predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.*";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "*modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto*";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5).

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

- 1.** Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p. vengono condotte attraverso sistemi di collegamento da remoto.
- 2.** Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*skype*) ovvero al sistema di videoconferenza.
- 3.** La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.
- 4.** Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
- 5.** Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.
- 6.** Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.
- 7.** L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.
- 8.** La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.
- 9.** La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.
- 10.** Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

11. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato). Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

16. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

ALLEGATO - MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza deve essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare

attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.